

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03487/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3487 del 2022, proposto dal Comune di Santa Maria Hoè, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Sala e Filippo Nicolò Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Vittoria Sala in Lecco, via Fratelli Cairoli 50;

contro

il Comune di La Valletta Brianza, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Tamburini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, non costituita in giudizio;
di Vincenzo Barile, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera di Giunta n. 58 del 25.10.2022 del Comune di La Valletta Brianza avente ad oggetto il "Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025" nella

parte in cui riconduce al predetto Comune anche il personale dipendente addetto alla biblioteca e alla polizia locale, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui la delibera di Consiglio Comunale n.26 del 29.07.2022 del Comune di La Valletta Brianza avente ad oggetto “Atto di indirizzo in materia di risorse umane – attuazione completa della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.10 del 12.04.2022 avente ad oggetto “Piano di attribuzione finalizzato alla riassegnazione totale del personale dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ai Comuni associati”” nella parte in cui riconduce al Comune di La Valletta Brianza anche il personale dipendente addetto alla biblioteca e alla polizia locale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Valletta Brianza;

Vista la memoria del 26.03.2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'odierno ricorso il Comune di Santa Maria Hoè, appartenente – insieme al Comune di La Valletta Brianza - all'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, ha impugnato il provvedimento (delibera n. 58 del 25.10.2022) con cui la Giunta del Comune resistente, nell'ambito del “Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025”, aveva ricondotto a sé anche il personale dipendente addetto alla biblioteca e alla polizia locale, funzioni, queste, che erano state oggetto del recesso parziale e unilaterale dalla Convenzione “per il conferimento di tutte le

funzioni comunali all'Unione" esercitato dal Comune ricorrente a decorrere dal 01.01.2023 (v. delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2022).

Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento gravato in ragione della violazione e/o falsa applicazione della delibera del Consiglio dell'Unione n. 10 del 12.04.2022 (approvazione del "Piano di attribuzione finalizzato alla riassegnazione totale del personale dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ai Comuni associati") e, conseguentemente, dell'art. 30, co. 4 dello Statuto dell'Unione.

Ad avviso del Comune ricorrente, infatti, a seguito del proprio recesso parziale dalla Convenzione "per il conferimento di tutte le funzioni comunali all'Unione", avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 30, co. 4 dello Statuto unionale, a mente del quale "Nel caso di recesso unilaterale da parte di un Comune associato, parte del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici del Comune recedente secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio", nella specie adottato con la richiamata delibera del Consiglio dell'Unione (n. 10 del 12.04.2022).

In forza del predetto Piano, al recesso dall'Unione di uno dei due Comuni associati sarebbe conseguita - al pari del caso in cui si fosse verificato lo scioglimento dell'Unione stessa - la riconduzione nei ruoli organici del Comune recedente della totalità del proprio personale dipendente: poiché, tuttavia, nel caso di specie, il recesso esercitato dal Comune di Santa Maria Hoè era stato soltanto parziale, il Piano di riassegnazione del personale avrebbe dovuto trovare applicazione soltanto *in parte qua*, ossia limitatamente alle funzioni oggetto del recesso, tra le quali non figuravano – per quanto qui di interesse – quelle relative alla Polizia Locale e alla biblioteca civica.

Ritualmente costituitosi, il Comune resistente ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 27.01.2023, il provvedimento oggetto del presente giudizio era stato revocato in autotutela.

Preso atto della suddetta revoca, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

All'udienza del 27.09.2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che la delibera n. 12 del 27.01.2023 con cui la Giunta del Comune di La Valletta Brianza ha revocato, per motivi di opportunità, il provvedimento in questa sede impugnato (doc. 2 parte resistente) abbia valenza pienamente satisfattiva dell'interesse fatto valere dall'Ente ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, co. 5 c.p.a. Come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., *ex multis*, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224), mentre la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo, diversamente, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.

Declinando i suddetti principi al caso in esame, è evidente come la revoca del provvedimento asseritamente lesivo della situazione giuridica del Comune ricorrente abbia determinato il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio da quest'ultimo e, per l'effetto, l'inutilità della prosecuzione del giudizio *ex art. 34, co. 5 c.p.a.*

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite in ragione del sollecito esercizio del potere di autotutela da parte del Comune

resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Silvia Torraca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Torraca

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO